

# RINNOVATO IL CONTRATTO INTEGRATIVO

## LAVORATORI DEL LEGNO !

Le trattative per il rinnovo del Contratto Provinciale si sono concluse. Il nuovo contratto che entra in vigore dal 1° Maggio 1963, prevede :

1. - **Indennità di mensa L. 125 al giorno ;**
2. - **Due tute all'anno, oppure L. 7000 ;**
3. - **Arretrato a tutti i dipendenti in forza il 6 giugno '63 di L. 8000 di cui lire mille in assegno circolare che i lavoratori verseranno al Sindacato quale contributo contrattuale.**

Inoltre, dal 1° Maggio 1963, tutti i lavoratori hanno diritto agli scatti di contingenza.

## LAVORATORI I

pur considerando un passo in avanti, dobbiamo altresì riconoscere che tale accordo non risolve i problemi pendenti nelle aziende, come :

- a) - *la riduzione dell'orario di lavoro ;*
- b) - *l'abolizione dell'apprendistato ;*
- c) - *il passaggio di qualifica ;*
- d) - *i premi di produzione ;*
- e) - *l'indennità per mancato collimo ;*
- l) - *il diritto di cittadinanza del Sindacato nell'azienda.*

Sono tutti problemi che debbono essere risolti attraverso la contrattazione aziendale, così come già è avvenuto in altre decine di aziende.

## LAVORATORI I

il 1963 sia anche per i lavoratori del legno l'anno di maggiori conquiste salariali e normative, ma per far sì che i problemi sopra citati siano al più presto risolti, occorre un Sindacato più forte, più corrispondente alle esigenze della categoria.

**Iscrivetevi e sottoscrivete al Sindacato C. G. I. L., garanzia di progresso sociale e di pace.**

La Segreteria Provinciale

CONTRATTO INTERCOMERCIALE

ARTICOLO 1. - OGGETTO

Il presente contratto ha per oggetto la fornitura di materie prime e prodotti finiti, da parte del contraente denominato "Fornitore", al contraente denominato "Cliente".

Il Fornitore si impegna a consegnare le merci in conformità delle specifiche tecniche e delle quantità indicate nell'ordine di acquisto.

ARTICOLO 2. - PREZZI E CONDIZIONI DI PAGAMENTO

Il prezzo delle merci è stabilito in base alle quotazioni di mercato e può variare in base alle variazioni dei prezzi delle materie prime. Le condizioni di pagamento sono a 30 giorni dalla data di consegna delle merci.

ARTICOLO 3. - RESPONSABILITÀ E GARANZIA

Il Fornitore garantisce la qualità e la quantità delle merci fornite, conformemente alle specifiche tecniche e alle quantità indicate nell'ordine di acquisto.

Il Cliente si impegna a pagare le merci ricevute nei termini e alle condizioni stabilite nel presente contratto.

Il presente contratto è stato stipulato in due esemplari, di cui uno per il Fornitore e uno per il Cliente.